

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I E X):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>Pag. 1</i>
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>" 2</i>
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>" 2</i>
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>" 4</i>
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>" 9</i>
RELAZIONI PRESENTATE	" 10

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1967, ORE 9,25. — *Presidenza del Presidente della X Commissione SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di Direzioni generali presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile » (3416-ter).

Il Relatore per la X Commissione, Fortini, rifacendosi a quanto già da lui detto nella precedente seduta in sede referente del 20 luglio, raccomanda l'approvazione del testo sostitutivo formulato dal Comitato ristretto.

Il Ministro Scalfaro, a sua volta, propone di integrare il testo con la istituzione, in seno alla Direzione generale dell'aviazione civile, del servizio della navigazione aerea.

Dopo interventi dei deputati Veronesi, Cattella e Mancini Antonio e del Presidente, i quali si dichiarano tutti favorevoli al testo del Comitato ristretto ed agli emendamenti del Ministro, le Commissioni approvano il disegno di legge nel seguente testo:

ART. 1.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata « Direzione generale del coordinamento e degli affari generali ».

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le due Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.

Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli Uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8.

In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile è istituito il Servizio della navigazione aerea al quale è preposto un Direttore centrale.

Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è elevato da 3 a 4.

ART. 2.

Fino a quando non saranno riorganizzati i ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è utilizzato, per l'espletamento dei compiti della Direzione generale del coordinamento e degli affari generali, personale delle altre due Direzioni generali, nonché dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Tutto il personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.

Il Direttore Generale del coordinamento e degli affari generali fa parte dei Consigli di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione Generale dell'aviazione civile.

In corrispondenza alla istituzione di un posto di Direttore generale per la direzione generale di cui al primo comma del precedente articolo e all'aumento di un posto di direttore centrale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, la pianta organica della qualifica di direttore centrale di prima classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è ridotta di due unità.

ART. 3.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici e di privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico nazionale.

Il titolo, a sua volta, è sostituito dal seguente altro: « Norme sull'ordinamento del

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ».

In fine di seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4247).

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico del disegno di legge che, quindi, viene approvato con l'astensione dei rappresentanti dei gruppi del movimento sociale e comunista.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro per le partecipazioni statali Bo e il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Donat Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) » (*Parere della XII Commissione*) (4202).

Dopo che il Presidente Orlandi, su esplicita richiesta dei deputati Alpino e Roberti, ha annunciato di avere ricevuto comunicazione dal Presidente della Camera che tuttora non sussistono le condizioni per la remissione in Aula del provvedimento, il deputato Nicosia pone formalmente un richiamo all'articolo 40 del Regolamento sostenendo la invalidità della seduta della Commissione poiché non è pre-

sente alcun Ministro ma soltanto un Sottosegretario di Stato, come tale inidoneo a rappresentare il Governo in sede legislativa.

Poiché è preannunciato l'arrivo del Ministro delle partecipazioni statali Bo il Presidente Orlandi sospende brevemente la seduta, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Barca.

Alla ripresa della seduta, presente il Ministro Bo, il relatore De Pascalis illustra ampiamente il provvedimento in esame ragguagliando la Commissione sui motivi che lo hanno determinato e sulle finalità che esso tende a soddisfare.

Conclusivamente propone tre emendamenti: il primo soppressivo dell'inciso « anche in competizione con terzi » contenuto nel secondo comma dell'articolo 1; il secondo tendente a sostituire al terzo comma dell'articolo 1 la parola « dopo » con la parola « previa »; il terzo tendente ad aggiungere al quarto comma dell'articolo 1 tra le parole « assumere » e « nuove » l'espressione « previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali ».

Nella discussione generale intervengono i deputati: Ghio, il quale illustra un ordine del giorno presentato insieme ad altri colleghi e tendente a ribadire la necessità della concentrazione della ricerca nucleare nella zona della città di Genova, sulla base di un precedente impegno in tal senso preso dal CIPE; Barca, il quale a nome del suo gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge e agli emendamenti presentati dal relatore De Pascalis e presenta un ordine del giorno tendente a ribadire la necessità di considerare i problemi del coordinamento e dell'utilizzazione della ricerca scientifica in campo nucleare; Passoni il quale, dichiarandosi favorevole al disegno di legge e agli emendamenti presentati dal relatore De Pascalis, concorda con l'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista; Goehring il quale, rammaricandosi della mancata rimessione in Aula del provvedimento, critica l'attuale funzionamento del sistema delle partecipazioni statali (incapace di concorrere alla accumulazione di capitali) ed in particolare si dichiara nettamente contrario all'emendamento proposto dal relatore De Pascalis al primo comma dell'articolo 1; il deputato Delfino si dichiara contrario all'esame del provvedimento in Commissione ritenendo la portata dello stesso tale da richiedere la discussione in Aula. Questo — precisa — non perché il MSI sia contrario alle Partecipazioni statali come i liberali ma perché è necessario riorientare tutta la materia e non adottare provve-

dimenti in pillole; il deputato Alpino il quale, deplorando la mancata rimessione in Aula poiché il provvedimento in esame non è una semplice leggina bensì un atto politico di notevole importanza, dopo aver criticato il modo di gestione delle società a partecipazione statale e l'ambiguità del bilancio dell'ENI, annuncia il voto contrario del proprio gruppo; il deputato Nicosia il quale, affermato che con questa legge si vuole in realtà coprire una preesistente situazione abnorme nel momento in cui la Corte dei Conti ha cominciato ad interessarsene, fa presente alla Commissione che in Aula si è appena iniziato il discorso del Presidente del Consiglio Moro, chiedendo la sospensione della seduta.

Su proposta del deputato Galli, la Commissione delibera quindi di sospendere brevemente la seduta con l'intesa di riprenderla non appena avrà avuto termine il discorso del Presidente del Consiglio.

(La seduta sospesa alle ore 11,50 riprende alle ore 13,30).

Nessuno risultando iscritto a parlare, il Presidente Orlandi dà la parola al Ministro delle partecipazioni statali Bo. Il Ministro chiarisce la limitata portata del provvedimento in esame inteso ad adeguare i compiti istituzionali dell'ENI ad una nuova realtà che si è venuta determinando: replica ai rilievi e alle insinuazioni avanzate da destra a carico dell'iniziativa legislativa; esprime il proprio parere sugli ordini del giorno presentati.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal deputato Ghio ed altri, tendente ad impegnare il Governo anche per quanto riguarda le future iniziative dell'ENI al rispetto della direttiva programmatica deliberata dal CIPE secondo la quale il centro delle attività di ricerca e produzione nel settore nucleare è fissato in Genova, dichiara di accettarlo come raccomandazione chiarendo esplicitamente che non sussiste alcuna incompatibilità tra il provvedimento in esame e la precedente deliberazione del CIPE.

Dichiara ugualmente di poter accettare come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal deputato Barca ed altri, tendente ad impegnare il Governo a realizzare da un lato un coordinamento nel campo della ricerca nucleare fra gli enti di gestione e lo ENEL e dall'altro ad acquisire da parte delle partecipazioni statali i risultati conseguiti dal CNEN nel campo della ricerca dei combustibili nucleari.

I deputati Lucifredi e Barca non insistono per la votazione dei due ordini del giorno.

Chiusa la discussione generale la Commissione passa all'esame dei singoli articoli.

Dopo una dichiarazione del deputato Nicosia, il quale dichiara che, per protesta contro la troppo sollecita — a suo giudizio — ripresa della seduta dopo la sospensione precedentemente deliberata, non interverrà nè sui singoli articoli nè per illustrare gli emendamenti da esso presentati, la Commissione respinge una serie di emendamenti all'articolo 1, sui quali avevano espresso il loro parere negativo sia il relatore che il Governo.

Il primo di tali emendamenti, presentato dai deputati Mussa Ivaldi, Baldani Guerra e Lezzi, tendeva a sostituire al secondo comma dell'articolo 1 le parole « anche in competizione con terzi » con l'espressione « d'intesa e in collegamento con gli altri enti od imprese di Stato operanti in settori identici od affini ». Gli altri quattro emendamenti, presentati dal deputato Nicosia, tendevano a modificare, alcuni in via principale ed altri in via subordinata, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1.

Con il parere favorevole del Governo la Commissione accoglie invece i tre emendamenti presentati dal relatore De Pascalis e un emendamento presentato dal deputato Ghio, tendente a sostituire al terzo comma alla parola « scritta » la parola « formale », per cui l'articolo 1 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonché nel settore minerario attinente a questa attività.

L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vicolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà.

L'Ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 2 nel testo originario.

Il disegno di legge al termine della seduta viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Su richiesta dei deputati Caprara e Curti Aurelio, il Ministro delle partecipazioni statali Bo in merito al progetto Alfa-Sud si impegna a venire in Commissione dopo la decisione da parte del CIPE.

In seguito alle assicurazioni del Presidente Orlandi e di altri membri della Commissione secondo cui una eventuale riunione avrebbe soltanto il carattere di semplice acquisizione di informazioni e di notizie sul progetto Alfa-Sud, senza che ciò implichi minimamente alcun impegno in ordine alle decisioni che in futuro il Governo deciderà di prendere al riguardo, il Ministro Bo assicura che prenderà gli opportuni contatti, soprattutto con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica Pieraccini, onde valutare l'opportunità di aderire, sulla base indicata, a tale reiterato invito della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4115).

La Commissione, che nella precedente seduta aveva approvato i primi 8 articoli del nuovo testo proposto dai deputati Codignola, Rampa, Borghi, Finocchiaro e Buzzi, prende in esame l'articolo 9 dello stesso testo, corrispondente all'articolo 7 del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento e che si riferisce alle assegnazioni presso enti e sindacati.

Il Ministro Gui, considerando le difficoltà che già in sede di discussione generale sono emerse intorno a questa materia, e che fareb-

bero prevedere un aggravamento dell'*iter* del provvedimento se la si volesse definire contestualmente al resto della legge, prospetta l'opportunità di uno stralcio.

Dopo un intervento del deputato Seroni, che esprime il suo consenso alla proposta del rappresentante del Governo, la Commissione delibera lo stralcio dell'articolo 7 del disegno di legge e dell'articolo 9, che reca la corrispondente copertura finanziaria, nella prospettiva di esaminarli alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive.

Ha quindi inizio l'esame dell'articolo 10 del nuovo testo che, dopo interventi dei deputati Rampa, Valitutti, Seroni, Rosati, Caiazza, del Ministro Gui e del Presidente Ermini, è approvato con modificazioni formali proposte dal deputato Rampa ed una integrazione al secondo comma, intesa a stabilire che la cessazione dei comandi disposta dalla legge non si riferisce ai comandi presso i sindacati (a questa integrazione si dichiara contrario il deputato Valitutti, favorevole il deputato Seroni) elaborata dal Presidente su indicazione del rappresentante del Governo.

In sede di dichiarazione di voto, il deputato Seroni esprime la soddisfazione del suo gruppo per i miglioramenti che è stato possibile introdurre nella legge; preannuncia tuttavia, per la parti tuttora non condivisibili del testo approvato (ed in particolare per quanto si riferisce ai patronati scolastici) il voto contrario.

Il deputato Valitutti ritiene che il disegno di legge avrebbe dovuto essere destinato a disciplinare soltanto quei comandi che corrispondono ad esigenze funzionali della scuola elementare; così come è stato predisposto ed approvato, esso rappresenta invece — a suo avviso — una legalizzazione della prassi abusiva corrente, e si risolve perciò in un aggravamento della situazione attuale. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Rampa rivendica alla sua parte l'istituzione di un clima di volenterosa comprensione che ha reso possibile una più accurata definizione del provvedimento: si sorprende però del fatto che l'opposizione non abbia inteso riconoscere compiutamente questa circostanza, e convertirla in un diverso atteggiamento nei confronti del voto da esprimere. Manifesta la sua preoccupazione per lo stralcio (che, si augura non significhi in alcun modo accantonamento) del problema delle assegnazioni presso enti e sindacati. Insiste nel sottolineare, inoltre, che lo stralcio suddetto non può implicare in alcun modo una considerazione minore dell'impegno de-

gli insegnanti, anche quando sono collocati fuori dell'ambito specifico della scuola primaria.

Il deputato Codignola, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, contesta le affermazioni del deputato Valitutti e nega che la legge si risolva in una legalizzazione dell'abuso; essa rappresenta invece — a suo avviso — un intervento moralizzatore com'è testimoniato fra l'altro dall'introduzione delle graduatorie, e dalla limitazione delle assegnazioni presso le direzioni didattiche. Riconosce che l'istituto del patronato scolastico è largamente superato e che ha bisogno, perciò, di una riforma che — investendo però tutta l'area dell'assistenza scolastica — non può certo essere improvvisata in questa sede. Quanto al problema degli enti, ritiene esso debba essere affrontato con serena obiettività quanto prima. Raccomanda al rappresentante del Governo di perseguire e di contrastare efficacemente la pratica dei comandi abusivi. Si compiace infine per l'intervento produttivo dell'opposizione nell'elaborazione del provvedimento.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 4115 è votato a scrutinio segreto ed approvato, con il contestuale stralcio degli articoli 7 e 9, che assumeranno il titolo: « Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale presso Enti operanti nel settore della scuola primaria » 4115-*bis*.

DISEGNI DI LEGGE:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici » (3749);

« Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici » (4193-*bis*).

Il deputato Reale Giuseppe, relatore per il disegno di legge n. 3749, ricorda brevemente i precedenti della discussione, quindi preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti intesi a fondere in un testo unificato i due provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Seroni, non insiste sulla proposta di sospendere la discussione dei provvedimenti, dopo alcune dichiarazioni del Ministro Gui, il quale, senza intervenire nel merito dell'ordine dei lavori, fa presente la obiettiva urgenza di approvare i provvedimenti in esame, al fine di poter provvedere al più presto alle nomine degli ispettori scolastici.

Il deputato Valitutti, dopo aver espresso alcune perplessità sull'urgenza dei provvedimenti, in considerazione del fatto che, a suo avviso, essi non potranno entrare in vigore che a far tempo dal 1969, chiede se non sia

il caso, in previsione del non facile *iter* degli stessi, di procedere alla promozione per merito comparativo di coloro che attendono tale promozione da tre anni.

Entrando, quindi, nel merito degli emendamenti preannunciati, esprime sugli stessi un parere di massima favorevole, ma con alcune riserve per quanto riguarda la distinzione del concorso in concorso per esami e per titoli e in concorso per titoli nonché per la limitazione posta alla presentazione delle pubblicazioni.

Mentre il deputato Bronzuto esprime alcune perplessità, alle quali si associa il deputato Tedeschi, su alcuni emendamenti presentati, in ordine al numero degli anni di servizio richiesti per la partecipazione ai concorsi, alla limitazione delle prove di valutazione, e al concorso per titoli, il deputato Pitzalis esprime parere favorevole sugli emendamenti predisposti (anche se rileva, come opinione personale, l'opportunità che il concorso rimanga limitato al solo sistema di esami e titoli), perché, a suo avviso, dando l'avvio ad un provvedimento efficace e accoglibile per le finalità che si propone in attesa di norme di carattere generale.

Il deputato Codignola è dell'opinione che il provvedimento predisposto costituisce un tentativo di trasformazione dei criteri di assunzione del personale della scuola. Dopo aver ricordato le deficienze del sistema vigente, contesta le varie critiche espresse in ordine al tipo di concorso che si intende normalizzare, alla preparazione richiesta, nonché alla valutazione degli anni di servizio (questo è un problema, che, a suo avviso, va visto in sede di stato giuridico).

Rileva quindi che il provvedimento predisposto offre tutte le garanzie possibili per consentire la sua approvazione, connettendosi alla volontà di modificare il ruolo organico per l'assunzione del personale direttivo a tutti i livelli.

Chiusa la discussione generale, replica il relatore Reale Giuseppe, il quale, considerando le varie osservazioni formulate, in linea di massima favorevoli ai provvedimenti (il cui fine sostanziale appare quello di rivedere il sistema vigente nel settore che consente le proposizioni dei direttori didattici soltanto in ordine alla valutazione del merito comparativo), è dell'opinione che con gli emendamenti presentati si compie un ulteriore passo avanti, anche se il suo parere personale è tuttavia orientato per l'adozione del sistema del concorso per esami e per titoli, al fine di consentire una maggiore partecipazione dei giovani.

Dopo essersi, quindi, soffermato sulle principali critiche espresse in ordine agli emendamenti presentati, si dichiara favorevole agli stessi e all'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario Badaloni Maria considera innanzitutto che i provvedimenti in esame consentono un rilevante sviluppo della carriera dei direttori didattici, quindi pone l'accento sulla opportunità della norma che stabilisce l'istituzione del concorso per l'importanza della funzione che l'ispettore scolastico è chiamato a svolgere e per le difficoltà che attualmente comporta il sistema della promozione per merito comparativo. Il tipo di concorso previsto è, a suo avviso, un metodo che consente di agire organicamente e armonicamente nel settore, in analogia con quanto già previsto per la promozione a direttore didattico.

Dopo aver, quindi, rilevato l'opportunità della norma che regola il sistema della presentazione delle pubblicazioni e che prevede il numero di anni richiesto per l'ammissione ai concorsi, dichiara di esser favorevole agli emendamenti predisposti.

In accoglimento, infine, di una proposta formulata dai deputati Franceschini e Rosati, la Commissione delibera di sospendere la seduta.

(La seduta sospesa alle 12,15, riprende alle 16,20).

La Commissione passa ad esaminare gli articoli del nuovo testo unificato presentato dai deputati Borghi, Codignola, Rampa, Finocchiaro e Buzzi.

Dopo interventi dei deputati: Bronzuto, Valitutti, del relatore Reale Giuseppe e del Sottosegretario Badaloni Maria, non è accolto un *sub* emendamento Bronzuto, Illuminati, Tedeschi e Levi Arian Giorgina, inteso a sopprimere, all'articolo 1 del citato nuovo testo, il riferimento al concorso per titoli, mentre risulta approvato l'articolo in esame nella seguente formulazione:

ART. 1.

(Concorso per esami e titoli e concorso per titoli)

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote ri-

spettivamente indicate nell'articolo seguente. Nella prima applicazione della presente legge, saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando.

I concorsi predetti saranno giudicati da una unica commissione.

In merito all'articolo 2, relativo ai requisiti per la partecipazione ai concorsi e alle aliquote dei posti conferibili per ciascuno dei due concorsi, interloquiscono i deputati: Bronzuto, Valitutti, il relatore Reale Giuseppe e il Sottosegretario Badaloni Maria. Mentre non risultano approvati alcuni sub emendamenti presentati, rispettivamente, dai deputati Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati e Valitutti intesi a prevedere una durata di sei anni di servizio effettivo di ruolo nella direzione didattica per i direttori didattici ammessi al concorso per la quota di due terzi, nonché a sopprimere un comma dell'articolo 2 del nuovo testo, inteso a prevedere un aumento di quattro anni dei periodi di servizio per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di Magistero, l'articolo 2 è approvato nella seguente formulazione:

ART. 2.

(Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi)

I posti, di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti:

a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

b) per gli altri due terzi con il concorso per esami e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno. Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

I periodi di servizio, indicati nelle lettere a) e b), sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero.

Prima di passare all'esame dell'articolo 3, concernente le prove e i programmi del concorso per esami e per titoli, il Presidente Ermini riferisce che la I Commissione affari costituzionali ha fatto presente l'opportunità di non approvare norme che abbiano natura regolamentare o addirittura di istruzione ministeriale, consigliando al riguardo, di affidarle al potere normativo secondario.

Dopo interventi del deputato Valitutti, del relatore Reale Giuseppe, nonché del Sottosegretario Badaloni Maria, mentre non è accolto un emendamento Valitutti inteso ad ammettere alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 35/50, risulta approvato l'articolo 3 nel seguente nuovo testo:

ART. 3.

(Prove e programmi del concorso per esami e titoli)

Le prove del concorso per esami e titoli constano di una prova scritta e una orale.

La prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

La prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trenta cinquantiesimi nella prova scritta.

I programmi delle prove del concorso saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la III Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dopo interventi dei deputati: Valitutti, Caiazza, Bronzuto, del relatore Reale Giuseppe e del Sottosegretario Badaloni Maria, mentre non risulta approvato un emendamento Valitutti presentato al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 4, inteso a specificare i titoli di cultura richiesti per l'ammissione al concorso, risultano invece accolti tre emendamenti presentati, rispettivamente, uno dal deputato Valitutti (inteso a prevedere, al secondo comma del nuovo testo dell'articolo in esame, oltre ai titoli di cultura e ai titoli di servizio anche le pubblicazioni di coloro che

sono ammessi al concorso) un secondo dai deputati Caiazza e Bronzuto, nonché dal Presidente Ermini, inteso a non specificare particolareggiatamente le materie delle pubblicazioni valutabili secondo l'attività didattica e professionale, nonché un terzo emendamento presentato dai deputati Bronzuto, Illuminati, Scionti e Tedeschi inteso a sopprimere il quarto comma del citato articolo, relativo alla valutazione del servizio prestato.

Conseguentemente l'articolo 4 risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 4.

(Punteggio per il concorso per esami e titoli).

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti.

Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della III Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

La Commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove d'esame.

Per coordinamento con le modificazioni apportate all'articolo precedente, risulta approvato nella seguente formulazione l'articolo 5:

ART. 5.

(Punteggi per il concorso per titoli)

La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per i titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della III sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

Senza emendamenti risulta, quindi, approvato nel seguente nuovo testo l'articolo 6:

ART. 6.

(Commissione giudicatrice dei concorsi)

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli e di quello per titoli è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da:

un professore ufficiale di filosofia, pedagogia o psicologia appartenente ad una Facoltà di magistero o di lettere, che la presiede;

due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

un ispettore centrale;

un ispettore scolastico.

Non si può fare parte della Commissione per due concorsi consecutivi.

Alla Commissione è aggregato, con funzione di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Qualora il numero complessivo dei candidati di entrambi i concorsi sia superiore a 800, sarà nominata una Sottocommissione con l'incarico di espletare il concorso per titoli.

In accoglimento del suggerimento formulato dalla I Commissione affari costituzionali, la Commissione delibera di sopprimere l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 7, relativo alla scelta della sede da parte dei vincitori del concorso. Conseguentemente l'articolo in esame risulta così formulato:

ART. 7.

(Nomina dei vincitori del concorso)

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

Con le stesse motivazioni che hanno indotto la Commissione a sopprimere l'ultimo comma del citato articolo 7, non è accolto un nuovo testo dell'articolo 8, relativo ai bandi di concorso.

Risultano invece approvati nella seguente formulazione gli articoli 9, 10 e 11:

ART. 9.

(Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti)

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

ART. 10.

(Aumento dell'organico degli ispettori scolastici)

Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari è modificato come segue:

- a) dal 1° ottobre 1968 n. 345 posti;
- b) dal 1° ottobre 1969 n. 365 posti;
- c) dal 1° ottobre 1970 n. 385 posti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1967 al 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

(Disposizioni abrogative)

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e incompatibili con la presente legge.

Al termine della seduta il nuovo testo unificato dei due disegni di legge è votato a scrutinio segreto e approvato con il seguente nuovo titolo: « Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1967, ORE 11,25. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro per la sanità Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARIA ed altri: « Riordinamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma » (3803);

NICOLAZZI ed altri: « Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento economico del personale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma » (3149).

Il Presidente ricorda che la Commissione nella scorsa seduta aveva approvato alcuni degli articoli della proposta 3803, poiché però su tale proposta di legge sono stati presentati alcuni emendamenti il cui contenuto va approfondito propone di accantonare la discussione su tale proposta di legge e di approvare, data l'urgenza del problema, la proposta di legge 3149 di iniziativa degli onorevoli Nicolazzi ed altri che riguarda solo il personale.

L'onorevole Bemporad in sostituzione del relatore onorevole Cattaneo Petrini, impegnata in altra Commissione si dichiara d'accordo su tale proposta, chiarendo, però, che questa soluzione non pregiudica la futura discussione della proposta De Maria che potrà essere ripresa con più calma alla riapertura dei lavori parlamentari. La proposta 3149 pertanto, se approvata, non è sostitutiva e non assorbe la proposta 3803.

La proposta Nicolazzi ha lo scopo principale di mettere in condizione la Commissione amministratrice degli istituti fisioterapici di adeguare il trattamento economico del personale a quello degli altri ospedali. Illustra poi alcuni emendamenti che intende presentare.

Il Ministro Mariotti dichiara di essere d'accordo sulla proposta del Presidente a condizione che sia ben chiaro che la legge che sta per essere approvata ha un carattere del tutto transitorio, in attesa della discussione e della approvazione della proposta De Maria, che automaticamente dovrà abrogarla. Il carattere di transitorietà di questa legge è ribadito dal fatto che, secondo l'ordinamento giuridico italiano, il regolamento per questi due istituti non può essere fatto che con decreto del Presidente della Repubblica.

L'onorevole Lattanzio chiede se il Ministro non ritenga di fare al proposito una proposta concreta.

L'onorevole Palazzeschi, si meraviglia del fatto che la Commissione, che nella scorsa seduta stava discutendo la proposta De Maria, oggi inizi invece la discussione sulla proposta Nicolazzi. Riconosce le preoccupazioni che hanno indotto il Presidente a proporre questa procedura, ma non può nascondere il suo stu-

pore per il fatto che il relatore, che è anche firmatario della proposta in discussione, proponga emendamenti che limitano la portata della proposta stessa.

Ritiene che, ove la proposta dovesse essere approvata con gli emendamenti proposti dal relatore, il personale degli istituti fisioterapici — lungi dal migliorare la propria posizione giuridica ed economica — la peggiorerebbe.

Propone, quindi, l'approvazione nel testo originario della proposta con l'aggiunta di un emendamento riguardante la ricostruzione delle carriere.

L'onorevole Barberi ritiene sia opportuno stabilire che il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica e dichiara di non condividere le preoccupazioni dell'onorevole Palazzeschi circa l'emendamento al secondo comma. Propone, per eliminare queste preoccupazioni di usare la formula « il trattamento deve essere pari a quello ». Il relatore onorevole Bemporad dichiara che il suo emendamento al secondo comma ha lo scopo principale di assicurare l'autonomia contrattuale del personale; ad ogni modo accetta la formulazione proposta dall'onorevole Barberi.

Il Ministro Mariotti ritiene non sia opportuno accogliere la proposta Lattanzio di proporre un emendamento per quanto riguarda il regolamento, tenuto conto soprattutto del fatto che si tratta di una legge di carattere transitorio.

Esprime alcune preoccupazioni sul pericolo che un trattamento del personale degli istituti, superiore a quello degli altri ospedali, possa portare all'aumento della retta di degenza e dichiara di accettare la formulazione Barberi. Questa formulazione è accolta anche, a nome del suo gruppo, dall'onorevole Palazzeschi, il quale insiste nel suo emendamen-

to aggiuntivo. Per dichiarazione di voto l'onorevole Scarpa interviene per far presente gli inconvenienti che deriverebbero dal mancato accoglimento dell'emendamento aggiuntivo Palazzeschi. Il Presidente pone ai voti l'articolo, con gli emendamenti Bemporad-Barberi, che è approvato. Pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Palazzeschi che è respinto.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata, nel seguente testo:

« Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125, fermi restando i poteri di vigilanza da parte del Ministro della sanità, sono stabilite la pianta organica e le tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti istituti.

Il trattamento economico e normativo di detto personale dovrà essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965 (3816) — Relatore: Di Primio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.